

Repertorio n. /2013

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

CONTRATTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE

DAL TAGLIO DEL BOSCO “SAN MARTINO”.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ presso la Sede

Municipale del Comune di Carsoli, in Piazza della Libertà 1, avanti a me Dott.ssa

Elena Gavazzi, Segretario Comunale titolare del Comune di Carsoli, a questo atto

autorizzato ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 ss.ii. e mm.,

senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e

con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i

signori:=====

=

il Sig. **Roberto arch. Ziantoni**, nato a Tivoli il 30.05.1964, domiciliato per la

carica presso la sede del Comune di Carsoli (AQ) sita in Piazza della Libertà 1,

che interviene nel presente atto in nome e per conto **dell'Amministrazione**

Comunale di Carsoli (P. IVA 00217280668), in qualità di Responsabile del

Servizio Urbanistico Comunale con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui

all'art. 107 commi 2,3 del D.lgs. 267/2000 s.m.i. in forza di specifico decreto

sindacale

il Sig. _____, nato a _____, residente

in _____ in Via _____, _____, con codice

fiscale _____, il quale interviene al presente atto

in qualità di _____ dell'impresa

_____, con sede legale in _____ Via

_____, con codice fiscale e Partita IVA n. _____,

iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura

di _____ con il n. _____, e di

agire in rappresentanza della stessa, di seguito denominata per brevità
“impresa”.

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario

Comunale sono certo, con quest’atto convengono quanto segue: =====

===== PREMESSO CHE

=====

- con delibera di Giunta Municipale n. 108 in data 08.11.2012 è stato approvato il
progetto di taglio per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del
bosco “San Martino” posto nel territorio comunale di Carsoli.

- con nota prot.n. 2923 Pos. 05.01.02 dello 07.02.2013 il Corpo Forestale dello
Stato – Comando Provinciale L’Aquila ha autorizzato, ai sensi della Legge
Regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., nei riguardi tecnico-forestali, il taglio colturale
(per uso commerciale) secondo il progetto di taglio, con le prescrizioni impartite
dal medesimo ufficio, del bosco denominato “San Martino” e distinto in catasto
al foglio 90, mappali 118-128, e faglio 91 mappali 13-17-67 di natura demaniale
libera in testa al Comune di Carsoli.

- con la suddetta nota il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale
di L’Aquila, ha inoltrato il Capitolato Generale d’oneri per la vendita del
materiale legnoso ritraibile dalle citate sezioni boschive;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico Comunale n. 32
del 10.09.2013 è stata indetta, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del Regio Decreto
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. un’asta pubblica per la vendita del
materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco suindicato, con il metodo delle

offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di Euro 27.772,40 da assoggettare ad IVA, determinato dal progetto di taglio approvato con la richiamata delibera di Giunta Municipale n. 108 del 08.11.2012 e con le prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale dell'Aquila;

- con determinazione Responsabile Servizio Urbanistico n. 32 in data 10.09.2013

veniva altresì approvato il Capitolato Generale d'oneri sopra indicato, lo schema di avviso d'asta ed il presente atto;

- con avviso pubblico è stato fissato per il giorno 15.10.2013 alle ore 15:30 e

seguenti, presso la sede del municipale, ad unico e definitivo incanto, l'esperimento dell'asta pubblica per la vendita del materiale legnoso sopra descritto;

- a seguito dell'asta pubblica esperita in data _____ l'impresa

_____, con sede in _____ (_____), come risulta dal verbale di gara redatto in pari data ed allegato alla determinazione di aggiudicazione definitiva n. _____ in data _____, è risultata 1^ classificata avendo offerto sul prezzo posto a base d'asta (Euro 27.772,40) una percentuale di aumento pari al _____ %;

- a seguito dell'espletamento della suddetta gara l'Amministrazione Comunale procedeva alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara nei confronti della predetta impresa; =====

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico Comunale n. _____ del _____, a seguito della conclusione dell'istruttoria di cui al punto precedente, è stata definitivamente aggiudicata a favore dell'impresa _____, come sopra generalizzata e

rappresentata, l'asta pubblica indetta dal Comune di Carsoli per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dell bosco denominato "San Martino" e distinto in catasto al foglio 90, mappali 118-128 e foglio 91 mappali 13-17-67

per un importo di aggiudicazione pari ad € _____ (da assoggettare ad IVA), comprensivo della percentuale in aumento (_____ %) offerta dalla predetta impresa sul prezzo posto a base d'asta (Euro 27.772,40);

- con note prot.n. _____ del _____, in aderenza a quanto

previsto nell'avviso d'asta prot. n. _____ del _____ e nel Capitolato

Generale d'oneri sopra richiamati, veniva richiesto all'impresa

di produrre la documentazione necessaria per la

stipula del presente contratto; =====

- in data _____, come da nota acquisita al protocollo in pari data con il

n. _____, è stata acquisita la suddetta documentazione; =====

- Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. Oggetto del contratto

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il Comune di Carsoli vende all'impresa boschiva _____, come

sopra generalizzata e rappresentata, che accetta, il materiale legnoso ritraibile dal

taglio, meglio specificato nel progetto di taglio del bosco denominato "La Pianata" e

distinto in catasto al foglio 90, mappali 118-128 e foglio 91 mappali 13-17-67,

redatto dal dr. Agr. Franco Onori approvato con la richiamata delibera di Giunta

Municipale n. 108 dello 08.11.2012 con le prescrizioni impartite dal Corpo Forestale

dello Stato, Comando Provinciale dell'Aquila.

Art. 2 –Prezzo e modalità di pagamento

Il corrispettivo della vendita, tenuto conto della percentuale di rialzo (_____ %)

offerta dall'impresa _____ sul prezzo posto a base di gara (Euro 27.772,40), è stato determinato in complessivi € _____ (diconsi Euro _____) comprensivo di IVA al 10%, somma che il Comune di Carsoli, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto dall'impresa _____ a mezzo di bonifici bancari effettuati a favore della Tesoreria Comunale (Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila – agenzia di Carsoli – AQ) in date _____ --; oltre _____ in data _____ -===== Il Comune di Carsoli, con la stipula del presente atto, rilascia alla predetta impresa ampia e liberatoria quietanza di saldo della predetta somma.

Art. 4. Termine e disciplina delle operazioni di taglio e termine del taglio.

I lavori di taglio delle piante oggetto del presente contratto, fatte salve le eventuali proroghe di cui all'art. 13 del Capitolato Generale d'oneri, dovrà essere terminato entro 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna delle sezioni boschive. Lo sgombero del materiale legnoso ritraibile dal taglio ed i rifiuti della lavorazione dovrà essere effettuato entro lo stesso termine.

=====
I lavori di taglio dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dal predetto Capitolato d'oneri, dal progetto di taglio approvato con delibera di Giunta Municipale n. 108 del 08.11.2012 così come conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale dell'Aquila, dalle norme e prescrizioni di massima e di polizia forestale, nonché dai regolamenti e dalle leggi in vigore. =====

Art. 5 Penali.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori di taglio e per lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione ed in caso di

mancato rispetto del termine assegnato a seguito della concessione dell'eventuale proroga di cui all'art. 13 del Capitolato Generale d'oneri, sarà applicata nei confronti della Ditta aggiudicataria, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale di Euro 50,00 (diconsi Euro cinquanta/00). La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base dei riscontri effettuati e delle indicazioni fornite dai competenti Organi Forestali. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione Comunale. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alla ditta aggiudicataria. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentiti i competenti organi forestali.=====

==

Art. 6. Certificato di regolare esecuzione con valore di Collaudo

L'utilizzazione del bosco si intenderà chiusa alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4 o del nuovo termine assegnato dall'Amministrazione a seguito di proroga. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione all'Amministrazione Comunale e all'Ispettorato delle Foreste a mezzo di raccomandata. Il Certificato di regolare esecuzione con valore di collaudo sarà eseguito, per conto dell'Amministrazione Comunale, dal Direttore dei Lavori designato dall'Ente proprietario ai sensi dell'art. 25 del Capitolato speciale d'oneri. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Amministrazione Comunale saranno invitati a presenziare alle

operazioni di collaudo al quale potranno intervenire anche a mezzo di propri rappresentanti appositamente designati. In caso di mancato intervento, il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Il collaudo ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. Tutte le spese di collaudo saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

Art. 7. Risoluzione del contratto.

Qualora nei confronti della ditta sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero per riiterati comportamenti in violazione dell'art. 6 del Bando di gara, il Responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle spese documentate sino al quel momento sostenute (esaminate in contradditorio tra le parti ed approvate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto), con esclusione di quelle di contratto, martellata, misurazione, consegna e collaudo del bosco, non avendo null'altro a pretendere rispetto a tale refusione delle spese. Sono altresì cause di risoluzione: reiterate gravi inosservanze di norme legislative e di regolamenti, l'intervenuto stato di fallimento a carico della ditta, la liquidazione, la cessione di attività, il concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente, gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità dell'utilizzazione forestale in esame, nonché il rapporto

di fiducia tra l'Amministrazione Comunale e laggiudicatario, la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente contratto, grave negligenza o frode della ditta, ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il risultato voluto dall'utilizzazione forestale delle sezioni boschive sopra descritte, riterarsi di conduzione del taglio non conforme al progetto ovvero alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi dello stesso come dettagliato nel

Bando.=====

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune. =====

Art. 8. Garanzia e responsabilità.

A garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni e degli obblighi assunti con il presente contratto, l'impresa ha depositato apposita cauzione a mezzo di polizza fideiussoria n. _____ emessa dalla compagnia _____ Agenzia _____ di _____ in data _____ per l'importo di € _____ (Euro _____ / _____), pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. L'impresa è l'unica responsabile di tutti gli eventuali danni verso le amministrazioni pubbliche e private e verso terzi che, comunque, derivassero dall'esecuzione o dalla condotta dei lavori e delle operazioni di taglio, trasporto, movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari, ed a tal fine ha stipulato apposita polizza n. _____ con la

Compagnia _____ agenzia _____ di _____ in data _____ di responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). La medesima polizza n. _____, predetta prevede altresì, per la somma assicurata pari ad € 500.000/00 (diconsi Euro

cinquecentomila/00), la copertura di tutti i danni subiti dal Comune di Carsoli a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle preesistenze, ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusi e dei danni arrecati al bosco, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori di taglio e delle operazioni di esbosco ed attività complementari.

=====

Il Comune ha il diritto di valersi della predetta cauzione, fino a concorrenza della stessa, anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori di taglio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della impresa aggiudicataria; ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'utilizzazione forestale oggetto del presente atto; può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale. La cauzione sarà svincolata trascorsi dodici mesi dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione con valore di collaudo" di cui al precedente art. 6 e comunque solo dopo che tra l'Amministrazione Comunale e l'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi che per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto sia verso l'Amministrazione stessa, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Generale d'oneri.

Art. 9. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

Resta espressamente stabilito che l'impresa deve adottare tutti i provvedimenti e tutte le norme necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni di legge in vigore, in quanto ne assume ogni più ampia responsabilità, restando completamente sollevata l'Amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto per la direzione dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori di taglio e delle attività complementari l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se, cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.=====

Art. 10 - Cessione del contratto e subappalto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. =====

E' fatto espresso divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare i lavori di taglio, di esbosco e di tutte le attività complementari connesse alla vendita del materiale legnoso di cui al presente contratto. -----

La mancata osservanza dei suddetti obblighi consentirà all'Amministrazione Comunale di avvalersi della risoluzione del contratto e di adottare i provvedimenti previsti dal Capitolato Generale d'oneri. A seguito dell'intervenuta risoluzione l'impresa aggiudicataria non avrà diritto ad indennizzi, rimborsi e compensi di sorta.

Art. 11 - Controversie e Foro.

Tutte le eventuali controversie insorgenti dal presente contratto, non risolte bonariamente e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in materia di controversie è quello di Avezzano (AQ). E' esclusa la competenza arbitrale.=====

Art. 12 - Spese

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse, bolli e diritti di rogito corrispondenti al valore del contratto, spese tecniche (martellata ecc..), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria che, con la firma del presente atto, dichiara di accettarle. Ai fini fiscali le parti dichiarano che la vendita del materiale legnoso oggetto del presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni contenute nell'avviso di gara, nel progetto di taglio approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 108 del 08/11/2012, così come conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale dell'Aquila nonché dal Capitolato Generale d'Oneri allegato alla suindicata nota che, pur se non materialmente allegati, formano parte integrante sostanziale del presente contratto

e qui s'intendono integralmente letti, richiamati e trascritti.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto: il Piano Operativo

di Sicurezza relativo al taglio di che trattasi; la dichiarazione attestante l'organico

medio annuo dell'impresa; il progetto di taglio; il capitolato d'oneri così come

conformato alle prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato. Formano altresì parte

integrante e sostanziale del presente atto: il Piano Operativo di Sicurezza relativo al

taglio di che trattasi; la dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'impresa;

il progetto di taglio; il capitolato d'oneri con le prescrizioni espresse dal Corpo

Forestale dello Stato.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, dattiloscritto da persona di

mia fiducia, composto di fogli n. 12 (dodici) per facciate n. 12 (dodici), del quale ho

dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro

volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono.

Il Comune

L'impresa aggiudicataria

Il Segretario Comunale